



Ministero della Giustizia

Relazione illustrativa

(Art.40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165)

Accordo Sindacale del 28 luglio 2026 tra il Ministero della Giustizia e le OO.SS.

Data di sottoscrizione	28 luglio 2026	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2025	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica Presidente: Francesco Paolo Sisto Viceministro Per il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi: Lina DI DOMENICO Capo Dipartimento Mariaisabella GANDINI Direttore Generale del Personale e della Formazione Lucio BEDETTA Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità Per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Rita Monica RUSSO Direttore Generale del Personale Per il Dipartimento per gli Affari di Giustizia Antonia GIANMARIA Capo Dipartimento Per il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Silvia MEI Direttore Generale del Personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile Per il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia Antonella CIRIELLO Capo Dipartimento Per l'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili Alessandro BUCCINO GRIMALDI Direttore Generale Francesco MILIONE Direttore del Servizio I – Affari Generali e Bilancio; Direttore del Servizio II – Personale e Formazione Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione CONFSAL/UNSA; CISL FP; Confintesa FP; UIL FP; FLP Organizzazioni sindacali firmatarie: CONFSAL/UNSA; CISL FP; Confintesa FP; UIL FP; FLP.	
Soggetti destinatari	Personale destinatario di incentivi tecnici	
Materie trattate dal contratto integrativo	Criteri per attribuzione di incentivi tecnici ex art. 113 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	
Intervento dell'Organo di controllo	Trasmesso all'Organo di Controllo Interno	

	interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009, come pubblicato sul sito www.giustizia.it – Amministrazione trasparente – Performance La pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), alla sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 La relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009.

Relazione illustrativa all'Accordo Sindacale del 28 luglio 2026 tra il Ministero della Giustizia e le OO.SS.

L'art. 113 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, nel dettare la disciplina in materia di incentivi per funzioni tecniche, prevede, al comma 3, l'adozione da parte delle amministrazioni, secondo i rispettivi ordinamenti, di un atto regolamentare che sancisca quantificazione, modalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 2, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.

Tale Regolamento è stato adottato dal Ministero della Giustizia con decreto 4 agosto 2021, n. 124 e, conformemente a quanto previsto dall'art. 113 comma 3 del Codice, nel fissare la misura del Fondo per appalti di lavori e servizi e i criteri di ripartizione, agli articoli 5 comma 6 e 6 comma 7, rinvia la determinazione esatta della percentuale alla contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza delle relative funzioni, anche in relazione alla specificità dei singoli contratti.

A seguito dell'adozione del Regolamento sopra richiamato, l'Amministrazione ha avviato un confronto con le Organizzazioni Sindacali che ha condotto, in data 28 luglio 2026, alla stipula di un Accordo, finalizzato alla corresponsione degli incentivi in favore dei dipendenti che svolgono le attività di natura tecnica, nell'ambito degli appalti per lavori, servizi, forniture e contratti misti. Tale

Accordo definisce le percentuali degli incentivi effettivamente attribuiti al personale, nel rispetto dei valori già determinati nell'articolo 6 del Regolamento.

L'articolo 1 dell'Accordo sindacale delinea l'ambito e l'arco temporale di applicazione. Degli importi del fondo, la quota dell'80% viene destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, d. lgs. 50/2016.

L'articolo 2 dell'Accordo, nell'ambito della forbice individuata dal Regolamento, disciplina la ripartizione del fondo incentivante per i lavori, con l'indicazione delle percentuali per programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, RUP, direzione dei lavori e collaudo.

L'articolo 3 disciplina, nell'ambito della forbice individuata dal Regolamento, la ripartizione del fondo incentivante per le forniture e i servizi con l'indicazione delle percentuali per programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, RUP, direzione dell'esecuzione e verifica di conformità. Nell'articolo è specificata anche la ripartizione degli incentivi nel caso in cui l'appalto è affidato in esecuzione di un accordo quadro ex art. 54 d. lgs. 50/2016 aggiudicato da una centrale di committenza o mediante adesione ad una convenzione di cui all'art 26 L. n. 488/1999.

L'articolo 4 detta disposizioni specifiche per la programmazione della spesa per investimenti.

L'articolo 5 detta le modalità di ripartizione della percentuale prevista dal regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta non da una singola persona, ma da due o più addetti, tenendo conto del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di ciascun soggetto e della completezza della funzione svolta.

L'articolo 6 detta disposizioni specifiche per l'attività di verifica preventiva del progetto.

L'articolo 7 detta disposizioni nel caso in cui le procedure di affidamento subiscano interruzioni.

L'articolo 8 detta i criteri di ripartizione dell'incentivo in caso di successione di più addetti nello svolgimento di una specifica attività, commisurandoli all'attività effettivamente svolta e certificata.

Dalla stipula dell'Accordo in esame non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. Come precisato dal comma 5-bis del richiamato art. 113, detti incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

L'accordo non ha effetti diretti su risorse finanziarie ma si limita alla mera individuazione dei criteri di attribuzione degli incentivi tecnici ex art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La contrattazione relativa alle risorse finanziarie è demandata ad una ulteriore specifica tornata contrattuale.